

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), Zona Industriale, C.da Sant'Elena.

Ancona, addì 04/09/2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO

F.LI NERVEGNA Autotrasporti Srl
IL PRESIDENTE

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 10/9/2020 al n° 322 serie 1 con l'esazione di euro 314,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 04-70 del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1666 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTERESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla F.Lli Nervegna Autotrasporti Srl C.F./P.IVA 00609340690, con sede legale in Ortona (CH), Zona Ind.le C.da Sant'Elena, prot. n. ARR-4997 in data 05.06.2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-0814 in data 24.01.2020;
Vista la precedente licenza n. 8 del 14.04.2016;
Vista la pubblicazione della domanda in data 23.09.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-10232 in data 23.10.2019;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-13034 in data 31.12.2019;
Visto il parere rilasciato dal Comune di Ortona con nota prot. n. 36858 in data 22.11.2019, acquisito al prot. n. ARR-11554 in data 22.11.2019;
Vista la nota prot. n. 2019/9880/DRAM del 16.09.2019 dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-8757 in data 17.09.2019;
Vista la nota prot. n. 18282 in data 23.09.2019 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-9013 in data 24.09.2019;
Vista la delibera n. 61 in data 17.12.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 24.06.2020 PR_CHUTG_Ingresso_0047859_20200622 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota prot. n. 3468 del 06.03.2006 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, recante nulla osta ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-2893 in data 02.03.2020;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 1.765,13, in data 21.01.2020, richiesto con atto di accertamento n. 04-73/19 in data 31.12.2019;
Vista la polizza fidejussoria n. 2278215 dell'importo di € 4.000,00 emessa in data 17.01.2020 dalla società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 1/65180/61/761071171/4 con effetto variazione in data 12.06.2019 emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ortona - Lanciano - per un importo assicurato RCT-RCO di € 5.000.000,00;
Vista la polizza assicurativa n. 1/39345/99/163892755 emessa in data 23.01.2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ortona - Lanciano - per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti - acquisita al prot. n. ARR-322 in data 14.01.2020;
Visto l'articolo 103 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.R.L.** codice fiscale 00609340690
di occupare un'area demaniale marittima di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Ortona e precisamente in Via Cervana nel Porto di Ortona, in corso di variazione catastale, allo scopo di mantenere un'area scoperta adibita a

deposito materiali per la ricerca di idrocarburi e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone dovuto anno 2020 = € 1.765,13 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 11) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie.
- 12) Lungo il perimetro dell'area oggetto della concessione, dovranno essere apposti adeguati sistemi di delimitazione e segnalazione, cioè a protezione dell'area medesima da ogni interferenza con le circostanti attività portuali e la locale circolazione viaria.
- 13) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria n. 2278215 dell'importo di € 4.000,00 emessa in data 17.01.2020 dalla società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.
- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della Legge 5 maggio 1989, n. 160 - Art. 1, comma 1, lett. a) - Area scoperta, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuta.
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 18) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F23.**

IL CONCESSIONARIO
EIN. NERVEGNA AUTOSPORTS Srl
IL PRESIDENTE

